



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 47/4 DEL 30.8.2016

Oggetto: L.R. 25.6.1984 n. 31. Contributi straordinari ai Comuni, nei quali sono state soppresse scuole, per la gestione del servizio di trasporto scolastico. Indirizzi della Giunta per l'a.s. 2016/2017.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport rileva che il servizio di trasporto scolastico è finalizzato ad agevolare la frequenza scolastica, contribuendo ad attenuare i fenomeni dell'abbandono e della dispersione scolastica che nel territorio regionale è pari a circa il 25%, nettamente al di sopra della media nazionale pari al 17%.

L'erogazione di tale servizio assume un'importanza ancora più rilevante nelle zone caratterizzate da un forte calo demografico della popolazione scolastica, che hanno subito il processo di dimensionamento scolastico in atto già da alcuni anni, mediante la soppressione di numerose scuole.

Nello specifico l'Assessore richiama le deliberazioni della Giunta regionale n. 15/1 del 10 aprile 2015 e n. 11/3 del 1 marzo 2016, con le quali è stato approvato in via definitiva il Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell'offerta formativa rispettivamente per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016 /2017.

Con tali piani è stato intrapreso un percorso che consentirà la creazione di poli scolastici territoriali, implicando nel contempo un incisivo intervento finalizzato alla riduzione del fenomeno delle pluriclassi, ampiamente diffuso nel territorio regionale. In alcuni Comuni della Sardegna sono stati, pertanto, soppressi Punti di erogazione del servizio di scuole primarie e secondarie di primo grado. Tali soppressioni comportano un naturale incremento del bisogno di trasporto degli studenti che le amministrazioni comunali devono soddisfare per consentire agli studenti il raggiungimento delle sedi scolastiche.

Da diversi anni la Regione interviene nel sostenere finanziariamente i Comuni interessati dal processo di dimensionamento scolastico mediante la concessione di appositi contributi straordinari, quanto mai necessari date le difficoltà finanziarie in cui versano le amministrazioni comunali.

L'Assessore ricorda che con la deliberazione n. 43/14 del 1 settembre 2015, la Giunta regionale ha



intrapreso un'azione di revisione del procedimento amministrativo di concessione di contributi straordinari ai Comuni per la gestione del servizio di trasporto scolastico, prevedendo la pubblicazione di un apposito avviso pubblico e l'applicazione di un nuovo sistema sperimentale di riparto dei fondi.

L'Assessore propone che anche per l'a.s. 2016/2017 si proceda alla concessione di appositi contributi in favore dei Comuni della Sardegna e delle Unioni dei Comuni per far fronte ai maggiori oneri finanziari derivanti dalla gestione dei servizi di trasporto degli studenti pendolari in seguito alla razionalizzazione della rete scolastica, destinando i fondi stanziati nel bilancio regionale 2016 per un importo complessivo pari a euro 2.600.000, di cui euro 2.000.000 nel capitolo SC02.0030 ed euro 600.000 nel capitolo SC02.0008. La dotazione finanziaria destinata all'intervento in parola è, pertanto, incrementata del 40% rispetto all'anno scolastico 2015/2016.

L'Assessore propone, quindi, l'applicazione degli indirizzi di seguito riportati:

- destinare la dotazione finanziaria complessiva pari a euro 2.600.000 a valere sul bilancio regionale anno 2016, di cui euro 2.000.000 nel capitolo SC02.0030 ed euro 600.000 nel capitolo SC02.0008, per la concessione dei contributi ai Comuni e alle Unioni dei Comuni per la copertura dei costi di gestione del servizio di trasporto scolastico;
- ripartire la sopra indicata dotazione finanziaria complessiva come di seguito indicato:
 - a. euro 1.560.000 (corrispondente al 60% della somma totale) a tutti i Comuni in cui non è presente la scuola primaria e/o la scuola secondaria di primo grado e/o la scuola dell'infanzia statale o paritaria;
 - b. euro 312.000 (corrispondente al 12% della somma totale) ai Comuni in cui, pur essendo presenti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ci sono delle frazioni geografiche, riconosciute tali in sintonia con la definizione dell'Istat, in cui in passato erano presenti delle scuole e allo stato attuale sono residenti degli studenti che frequentano le suddette scuole;
 - c. euro 468.000 (corrispondente al 18% della somma totale) a titolo di maggiorazione ai Comuni che sono stati oggetto di soppressione di scuole primarie e/o secondarie di primo grado negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017;
 - d. euro 260.000 (corrispondente al 10% della somma totale) a titolo di maggiorazione ai Comuni di cui alle lettere a) e b) che gestiscono il servizio di trasporto scolastico in forma associata;



- ripartire le somme di cui al punto due lettere a) b) e c) tra gli enti richiedenti, così come effettuato lo scorso anno, in modo direttamente proporzionale all'indicatore "Tempo di percorrenza annuo ponderato in base al numero degli studenti", individuato per ogni Comune.

Il "Tempo di percorrenza annuo" è dato dal prodotto tra il tempo di percorrenza di un tragitto e il numero dei viaggi eseguiti durante un anno scolastico. Esso è determinato considerando il tragitto percorso, secondo l'itinerario più breve, dal primo punto di partenza (individuato da ciascun ente) alla scuola di destinazione ultima, ottenendo i dati relativi alle distanze e ai relativi tempi di percorrenza mediante l'utilizzo di un unico motore di ricerca. Il tempo di percorrenza rappresenta un fattore chiave del servizio che riflette, a parità di distanza percorsa, la maggiore o minore difficoltà di percorribilità viaria, mentre il numero di viaggi eseguiti durante l'anno è un fattore che incide notevolmente sui costi di gestione del servizio.

Il "Tempo di percorrenza annuo ponderato in base al numero degli studenti" è dato dal rapporto tra il tempo di percorrenza annuo, determinato come sopra esposto, e un valore numerico/peso inversamente proporzionale al numero degli studenti che usufruiscono del servizio, così come individuato nella tabella sottostante:

N. studenti che utilizzano il servizio	Peso
da 1 a 4	4
da 5 a 10	3
da 11 a 20	2
più di 20	1

- ripartire le somme di cui al punto due lett. d) tra i Comuni e le Unioni dei Comuni che gestiscono il servizio di trasporto scolastico in forma associata in proporzione al numero di comuni coinvolti;
- stabilire il limite massimo della somma attribuibile a ciascun ente richiedente nella misura del 90% del fabbisogno finanziario da questi dichiarato, definito dal costo che si prevede di sostenere per la gestione del servizio di trasporto scolastico al netto di tutte le altre entrate destinate alla sua copertura nei bilanci comunali (tra cui il fondo regionale di cui alla ex L.R. n. 25/1993 e l'eventuale avanzo tra il contributo concesso e la spesa sostenuta lo scorso anno);
- ripartire i resti derivanti dal raggiungimento del limite di cui al punto cinque da parte di enti partecipanti al riparto di cui al punto due lettere a), b), c) o d) proporzionalmente tra gli altri enti partecipanti alla stessa classe di riparto;



- ripartire i resti derivanti dal raggiungimento del limite di cui al punto cinque da parte di tutti gli enti partecipanti al riparto di cui al punto due lettere b), c) o d) proporzionalmente tra gli enti interessati al riparto di cui al punto due lettera a).

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità espresso sulla proposta dal Direttore generale della Pubblica Istruzione

DELIBERA

- di approvare, così come proposti dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, gli indirizzi di governo sotto descritti per l'attuazione della procedura di assegnazione dei contributi straordinari in favore dei Comuni e delle Unioni dei Comuni per la copertura dei costi di gestione del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2016/2017;
- di destinare la dotazione finanziaria complessiva pari a euro 2.600.000 a valere sul bilancio regionale anno 2016, di cui euro 2.000.000 nel capitolo SC02.0030 ed euro 600.000 nel capitolo SC02.0008, per la concessione dei contributi ai Comuni e alle Unioni dei Comuni per la copertura dei costi di gestione del servizio di trasporto scolastico;
- di ripartire la sopra indicata dotazione finanziaria complessiva come di seguito indicato:
 - a. euro 1.560.000 (corrispondente al 60% della somma totale) a tutti i Comuni in cui non è presente la scuola primaria e/o la scuola secondaria di primo grado e/o la scuola dell'infanzia statale o paritaria;
 - b. euro 312.000 (corrispondente al 12% della somma totale) ai Comuni in cui, pur essendo presenti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ci sono delle frazioni geografiche, riconosciute tali in sintonia con la definizione dell'Istat, in cui in passato erano presenti delle scuole e allo stato attuale sono residenti degli studenti che frequentano le suddette scuole;
 - c. euro 468.000 (corrispondente al 18% della somma totale) a titolo di maggiorazione ai Comuni che sono stati oggetto di soppressione di scuole primarie e/o secondarie di primo grado negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017;
 - d. euro 260.000 (corrispondente al 10% della somma totale) a titolo di maggiorazione ai Comuni e alle Unioni dei Comuni di cui alle lettere a) e b) che gestiscono il servizio di trasporto scolastico in forma associata;



- di ripartire le somme di cui al punto tre lettere a) b) e c) tra gli enti richiedenti, così come effettuato lo scorso anno, in modo direttamente proporzionale all'indicatore "Tempo di percorrenza annuo ponderato in base al numero degli studenti", individuato per ogni Comune.

Il "Tempo di percorrenza annuo" è dato dal prodotto tra il tempo di percorrenza di un tragitto e il numero dei viaggi eseguiti durante un anno scolastico. Esso è determinato considerando il tragitto percorso, secondo l'itinerario più breve, dal primo punto di partenza (individuato da ciascun ente) alla scuola di destinazione ultima, ottenendo i dati relativi alle distanze e ai relativi tempi di percorrenza mediante l'utilizzo di un unico motore di ricerca. Il tempo di percorrenza rappresenta un fattore chiave del servizio che riflette, a parità di distanza percorsa, la maggiore o minore difficoltà di percorribilità viaria, mentre il numero di viaggi eseguiti durante l'anno è un fattore che incide notevolmente sui costi di gestione del servizio.

Il "Tempo di percorrenza annuo ponderato in base al numero degli studenti" è dato dal rapporto tra il tempo di percorrenza annuo, determinato come sopra esposto, e un valore numerico/peso inversamente proporzionale al numero degli studenti che usufruiscono del servizio, così come individuato nella tabella sottostante:

N. studenti che utilizzano il servizio	Peso
da 1 a 4	4
da 5 a 10	3
da 11 a 20	2
più di 20	1

- di ripartire le somme di cui al punto tre lett. d) tra i Comuni e le Unioni dei Comuni che gestiscono il servizio di trasporto scolastico in forma associata in proporzione al numero di comuni coinvolti;
- di stabilire il limite massimo della somma attribuibile a ciascun ente richiedente nella misura del 90% del fabbisogno finanziario da questi dichiarato, definito dal costo che si prevede di sostenere per la gestione del servizio di trasporto scolastico al netto di tutte le altre entrate destinate alla sua copertura nei bilanci comunali (tra cui il fondo regionale di cui alla ex L.R. n. 25/1993 e l'eventuale avanzo tra il contributo concesso e la spesa sostenuta lo scorso anno);
- di ripartire i resti derivanti dal raggiungimento del limite di cui al punto sei da parte di enti partecipanti al riparto di cui al punto due lettere a), b), c) o d) proporzionalmente tra gli altri enti partecipanti alla stessa classe di riparto;



- di ripartire i resti derivanti dal raggiungimento del limite di cui al punto sei da parte di tutti gli enti partecipanti al riparto di cui al punto due lettere b), c) o d) proporzionalmente tra gli enti interessati al riparto di cui al punto due lettera a);
- di dare mandato al Servizio Istruzione della Direzione generale della Pubblica Istruzione di procedere alla predisposizione e pubblicazione di apposito avviso in ottemperanza a tali indirizzi.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere da parte della competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, relativamente all'attribuzione delle somme stanziare sul capitolo SC02.0008 del bilancio regionale 2016 "Contributi agli enti locali per l'effettuazione di interventi integrativi per esigenze impreviste".

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci